

## IL JOBS ACT ANCORA AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: NOTE MINIME SU CORTE COSTITUZIONALE, 22/02/2024, SENT. N. 22.

**Fazio Vittorio**

*Abstract (ita):* Il contributo esamina una recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. 22 febbraio 2024, n. 221), con la quale la Consulta medesima si è nuovamente espressa sulla legittimità del *Jobs Act*, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui pare circoscrive l'applicabilità della tutela reintegratoria ai soli casi di nullità del licenziamento "espressamente" previsti dalla legge. Con l'occasione, si realizza un'analisi riepilogativa della giurisprudenza costituzionale in materia di "eccesso di delega" e, inoltre, si cerca di trarre qualche spunto di ulteriore riflessione in ordine all'opportunità di rimeditare la disciplina giuslavorista nel suo complesso.

*Abstract (eng):* The contribution examines a recent pronouncement of the Constitutional Court, in which the same Court itself has once again ruled on the legitimacy of the "Jobs Act", declaring the unconstitutionality of art. 2, para. 1, Legislative Decree no. 23/2015, in the part in which it seems to circumscribe the applicability of reinstatement protection to only those cases of nullity of dismissal "expressly" provided for by law. On this occasion, a summary analysis of the constitutional jurisprudence on the issue of "excess of delegation" is carried out and, in addition, some food for further thought is sought with regard to the appropriateness of reconsidering the labour law discipline as a whole.

**SOMMARIO:** 1. La vicenda giudiziaria. – 2. Sull'ordinanza di rimessione: la censurata violazione dell'art. 76 della Costituzione. – 3. Qualche cenno sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di eccesso di delega. – 4. Sulla ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale. – 5. Osservazioni conclusive.

### **1. La vicenda giudiziaria.**

Con sentenza del 22 febbraio 2024, n. 22, la Consulta si è nuovamente espressa sulla legittimità costituzionale del *Jobs Act*, quale sintesi di un'intricata concatenazione di controverse decisioni politiche dal notevole impatto sociale.

L'intera vicenda giudiziaria trae origine dalla destituzione di un dipendente autoferrotranviario avvenuta in violazione delle prescritte regole procedurali poste a garanzia del lavoratore. Più nel dettaglio, secondo parte ricorrente, il licenziamento sarebbe stato irrogato in violazione dell'art. 53 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai sensi del quale il dipendente raggiunto da contestazioni disciplinari vanta il diritto di chiedere che su queste

ultime si pronuncî – al termine di una procedura pi articolata – un organo appositamente contemplato dalla normativa speciale sul rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, *id est* il Consiglio di disciplina. Attesa la mancata costituzione di detto organo, la sanzione espulsiva è stata adottata direttamente dalla parte datoriale, con ci arrogandosi l’esercizio del potere disciplinare (quest’ultimo ormai spettante, in forza della richiesta ritualmente avanzata dal lavoratore, al solo Consiglio di disciplina).

Investita della questione, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Pisa, ha dichiarato la nullità del licenziamento. Cionondimeno, il Giudice fiorentino ha rilevato l’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro, limitandosi a condannare la parte datoriale al mero pagamento di un’indennità.

Tale soluzione è giustappunto dipesa da un’applicazione restrittiva dell’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 23/2015: dal momento che siffatta disposizione prevede la reintegrazione del lavoratore nei soli casi in cui la nullità del licenziamento è “espressamente” prevista dalla legge e poich – nella vicenda di specie – la violazione dell’art. 53 r.d. n. 148/1931 non è formalmente contemplata tra le ipotesi di nullità del licenziamento, la sola tutela della quale il dipendente avrebbe potuto beneficiare è la c.d. tutela economica crescente. In altri termini, l’invalidità del licenziamento su cui la Corte fiorentina è stata chiamata a pronunziarsi non rientra tra quelle che legittimano un provvedimento di reintegrazione del lavoratore in quanto non specificamente tipizzata dal legislatore; diversamente, detta invalidità è riconducibile al pi generale regime delle nullità di cui agli artt. 1418 ss. c.c. e, pi nel dettaglio, al regime della nullità per contrarietà a norma imperativa (art. 1418, co. 1, c.c.).

Sulla scia di quanto statuito con la sentenza d’appello, nel corso del successivo giudizio di legittimità, la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha ribadito la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, va qualificata quale nullità di protezione, giacch fondata sullo scopo di tutela del contraente debole del rapporto. Purtuttavia, altresì avallando l’interpretazione restrittiva gi resa dalla Corte fiorentina in merito all’accesso alla tutela reintegratoria, con ordinanza del 7 aprile 2023, n. 9530, la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha sollevato, in relazione all’art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23<sup>1</sup>, nella parte in cui circoscrive l’applicabilità della tutela reintegratoria ai soli casi di nullità del licenziamento “espressamente” previsti dalla legge, ritenendolo in contrasto con la rispettiva legge delegante e, pi precisamente, con l’art. 1, co. 7, lett. c), l. 10 dicembre 2014, n. 183<sup>2</sup>.

Al culmine di tale articolata vicenda giudiziaria, si pone infine il recente intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della normativa censurata limitatamente alla parola “espressamente”. La Consulta ha infatti ritenuto fondate le censure rilevate dal

<sup>1</sup> Il quale, nella prima parte, dispone quanto segue: «il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perch discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perch riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto».

<sup>2</sup> Il quale, in particolare, delega al Governo il compito di adottare uno o pi decreti legislativi nel rispetto del seguente criterio direttivo: «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonch prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento».

rimettente: in ispecie, il legislatore delegato «prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante»<sup>3</sup>.

## **2. Sull’ordinanza di rimessione: la censurata violazione dell’art. 76 della Costituzione.**

Come accennato, la Cassazione aveva paventato un contrasto della disposizione *de qua* con l’art. 76 Cost., ritenendo sussistente un eccesso di delega. Secondo il rimettente, infatti, il d. lgs. n. 23/2015 avrebbe indebitamente delimitato l’accesso alla tutela reintegratoria ai soli casi di nullità del licenziamento “espressamente” previsti dalla legge, così discostandosi da quanto previsto dall’atto di delega: in effetti, lungi dal porsi in termini tanto stringenti, l’art. 1, co. 7, lett. c), della legge delegante si limita ad affidare al legislatore delegato il più generico compito di prevedere – per le nuove assunzioni – una diversa disciplina in materia di licenziamento disciplinare, in particolare «limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato»<sup>4</sup>.

Ad avviso della Corte di legittimità, ne sarebbe conseguita «una limitazione di tutela non prevista nella norma delegante e di individuazione incerta»<sup>5</sup>; conclusione, questa, cui si è addivenuti sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, da una prospettiva strettamente letterale, si è osservato che la legge delegante parrebbe comprendere nell’ambito di applicabilità della tutela reintegratoria tutti i licenziamenti nulli, senza specificazioni di sorta. La stessa legge, poi, si limiterebbe a delegare all’Esecutivo l’ulteriore individuazione di fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, ma non nullo, da cui far parimenti derivare il diritto alla reintegrazione. Viceversa, l’introduzione dell’avverbio “espressamente”, ad opera della norma delegata, avrebbe determinato un’indebita circoscrizione dell’area di operatività della tutela reintegratoria che, quindi, sarebbe stata limitata alle sole ipotesi di nullità appositamente esplicitate dalla legge.

In secondo luogo, ad avviso della Corte rimettente, la restrizione del diritto alla reintegrazione ai soli casi di nullità espressa avrebbe finito con l’apparire distonica rispetto alla logica dell’intero sistema, minandone la coerenza e la ragionevolezza. Difatti, si sarebbe giunti alla deprecabile conseguenza di considerare del tutto inoperante quel principio generale dell’ordinamento civilistico in forza del quale dalla violazione di norme imperative non può che discendere, quale naturale conseguenza, la nullità del contratto. D’altra parte, quanto finora osservato avrebbe determinato discutibili effetti proprio in ragione del fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, la differenza tra nullità espressa e nullità da ricollegare a categorie civilistiche di ordine generale non dipende tanto da peculiari diversità

<sup>3</sup> Cfr. comunicato stampa del 22 febbraio 2024, *Jobs Act: la tutela reintegratoria si applica ai casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge anche se non “espressamente”*, Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale.

<sup>4</sup> Art. 1, co. 7, lett. c), l. 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

<sup>5</sup> Corte cass., Sez. lav., ord. 7 aprile 2023, n. 9530.

ontologiche o valoriali, quanto da una mera stratificazione di modificazioni normative succedutesi tra loro, con esiti assai spesso casuali e tutt'altro che razionali.

Peraltro, a conclusione del proprio percorso logico-argomentativo, la Sezione lavoro non ha mancato di evidenziare che, in fin dei conti, anche l'art. 1418 c.c. andrebbe *ex se* qualificato come norma espressa.

### 3. Qualche cenno sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di eccesso di delega.

Atteso che la questione è stata risolta alla luce dei canoni ermeneutici specificamente elaborati dalla Corte costituzionale in ordine al sindacato sui decreti legislativi, emerge l'opportunità di richiamare – sia pure in breve – i tratti maggiormente qualificanti della stratificata giurisprudenza in materia.

Come noto, tra una legge di delegazione parlamentare e il conseguenziale decreto governativo sussiste un rapporto che, benché di formale pari-ordinazione, manifesta una dinamica relazionale apparentemente gerarchica<sup>6</sup>, attesa la valenza di norma interposta assunta proprio dalla legge delegante<sup>7</sup>. Pertanto, il compito di verificare il rispetto di quest'ultima da parte del legislatore delegato non può che rientrare tra le prerogative della Corte costituzionale (e non, come pure si è ipotizzato, del giudice comune<sup>8</sup>). Tale aspetto,

6 Sul punto, v. C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, UTET, 1985, p. 282, il quale evidenzia che «i rapporti fra legge delegata e legge di delegazione sembrerebbero determinare una graduazione fra fonti dotate della medesima efficacia. Ma si tratta, come dicemmo, di *graduazione apparente*, in quanto i limiti posti dalla legge di delegazione si prestano ad essere intesi, in parte come semplice *condicio* definitoria del potere legislativo del Governo [...]; in parte [...] come *ripartizione* costituzionale di funzioni normative fra legge di delegazione e legge delegata, simile a quella relativa ai rapporti fra legislazione statale e legislazione regionale».

7 Quando si discorre di norme interposte, occorre essere particolarmente accorti giacché continuare a concepire in termini “gerarchizzati” i rapporti tra fonte primaria e norma interposta può risultare fuorviante: di tale avviso, A. SPADARO, *Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero dalla continua “evoluzione” del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 3, 1998, p. 398 ss., che conclude le proprie osservazioni assimilando le norme interposte alla Luna, incapace di sprigionare autonomo calore (forza di vincolo costituzionale), ma comunque capace di riflettere la luce del Sole (Costituzione). In termini non dissimili si pone S.M. CICONETTI, *Creazione indiretta del diritto e norme interposte (Nota a C. Cost. 24 ottobre 2007, n. 348)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 1, 2008, pp. 565-575, il quale evidenzia che il rapporto tra norme interposte e fonti primarie ha “valenza esclusivamente funzionale” (ossia di fungere le norme interposte da parametro di legittimità costituzionale delle altre norme primarie), senza bisogno di determinare variazioni di sorta nell'ambito della gerarchia delle fonti. Da ultimo, sia consentito il rinvio al contributo di A. FUSCO, *Il caleidoscopio normativo. La categoria dell'interposizione nell'esperienza del Giudice delle leggi*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 1, 2021, pp. 153-169, nell'ambito del quale vengono efficacemente riassunti i lineamenti del dibattito sull'interposizione (applicato – tra gli altri – proprio al fenomeno della delegazione legislativa) che vede tra loro contrapposti Carlo Esposito e Carlo Lavagna: mentre il primo giunge ad escludere che il parametro di legittimità possa essere integrato da fonti di rango sub-costituzionale, il secondo addiviene alla conclusione opposta.

8 Su tale profilo, cfr. A.A. CERVATI, *La delega legislativa*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 205 ss., il quale sintetizza le diverse ricostruzioni proposte dalla dottrina in ordine al controverso tema del fondamento stesso della competenza della Corte costituzionale a sindacare le leggi delegate nelle ipotesi di difformità dalla legge delegante. In particolare, vengono riassunte tre diverse ricostruzioni dottrinali: secondo una prima opinione (riconducibile a Carlo Esposito, ma anche a Costantino Mortati), la Consulta non sarebbe stata in nessun caso competente a sindacare la divergenza del decreto legislativo dalla legge delegante, poiché dagli artt. 134 e 136 Cost. si potrebbe ricavare la competenza della Corte a decidere della sola conformità della legge (o di atti aventi forza di legge) rispetto a specifiche statuizioni costituzionali, sicché un eventuale sindacato sul decreto legislativo sarebbe stato circoscritto a quei soli vizi che discendono da un contrasto diretto con norme costituzionali; secondo un orientamento mediano (sostenuto da Giuseppe Abbamonte e, seppur in termini

infatti, è stato definitivamente chiarito a mezzo della storica sentenza del 16 gennaio 1957, n. 3, della Corte medesima<sup>9</sup>, la quale rappresenta il primo riferimento giurisprudenziale in materia di delegazione legislativa<sup>10</sup>.

A partire dall'anzidetta statuizione, la Consulta si è impegnata nell'elaborazione di un proprio filone esegetico sulla figura dell'eccesso di delega, consolidando un orientamento complessivamente piano e coerente<sup>11</sup>, all'insegna del mantenimento di un sano equilibrio istituzionale nelle diverse fasi che possono caratterizzare la produzione normativa<sup>12</sup>.

In tale spirito, un'ormai vastissima giurisprudenza costituzionale ha reso evidente che i limiti dei decreti legislativi, derivanti dall'art. 76 Cost., debbano essere intesi con una certa elasticità. Difatti, un ricorso sempre più massiccio all'istituto della delega legislativa da parte del Parlamento ha reso sostanzialmente obsoleta la premessa su cui poggiava il carattere di tendenziale rigidità degli anzidetti limiti costituzionali (*id est* la concezione della legislazione delegata del Governo quale eccezione rispetto all'ordinario esercizio diretto della funzione legislativa da parte delle Camere)<sup>13</sup>.

Con specifico riferimento alle ipotesi di denunciato contrasto tra disposizione delegata e volontà del legislatore parlamentare, poi, la Corte costituzionale è granitica nel sostenere che la verifica circa l'effettività di detta antinomia richiede il previo svolgimento di un "duplice processo ermeneutico"<sup>14</sup>, avente ad oggetto – da una parte – la legge di delegazione e – dall'altra – le disposizioni stabilite dal legislatore delegato. Resta fermo, beninteso, che queste ultime devono essere lette, fintantoché ciò sia possibile, nel significato compatibile con i principi della delega<sup>15</sup>.

A ben vedere, siffatto criterio ermeneutico pianta le sue radici nell'intima inestricabilità del rapporto sussistente tra legge di delegazione e decreto legislativo, quasi a formare un vero e proprio nodo gordiano. Ciò vale a partire – com'è ovvio – dal momento della loro stessa genesi, contraddistinta da una densa "concatenazione strutturale e funzionale di atti"<sup>16</sup>. Benché sia fuor d'ogni dubbio la stretta interrelazione tra legge delegante e consequenziale legge delegata, occorre tuttavia rifuggire qualsiasi equivoco circa le peculiarità del procedimento delegato di produzione normativa<sup>17</sup>: a dispetto della posizione assunta da autorevole dottrina<sup>18</sup>, la Corte costituzionale ha infatti chiarito che «sotto il profilo formale, la legge delega è il prodotto di un procedimento di legiferazione ordinaria a sé stante e in sé compiuto e, pertanto, non è legata ai decreti legislativi da un vincolo strutturale

---

diversi, da Stefano Maria Cicconetti), almeno una parte delle ipotesi di contrasto tra legge delegante e legge delegata avrebbe configurato un vero e proprio vizio di incostituzionalità (così, ad esempio, gli eccessi dall'oggetto o dal tempo); infine, secondo l'orientamento da ultimo accolto dalla stessa Corte costituzionale, si ha violazione (indiretta) della Costituzione anche quando la legge delegata si pone in contrasto (diretto) con la legge delegante, che – in questo caso – funge da norma interposta (tesi della c.d. violazione indiretta della Costituzione).

<sup>9</sup> Stando all'impianto motivazionale della sentenza n. 3/1957, la violazione dei limiti recati dalla legge delegante, ad opera della legge delegata, espone quest'ultima a censura di illegittimità costituzionale non tanto in riferimento all'art. 76 Cost. (dedicato alla legge di delegazione), quanto in relazione all'art. 77, co. 1, Cost. in virtù del quale «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria». Solamente nel corso degli anni, la Corte costituzionale si è spinta a rilevare la difformità del decreto legislativo rispetto alla legge di delegazione mediante un più esplicito riferimento all'art. 76: cfr. S. BARTOLE – R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, CEDAM, 2008. Similmente, già L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 204 rilevava che l'art. 76 «vale a vincolare, in prima linea, il Parlamento stesso; mentre al potere esecutivo si riferisce piuttosto l'art. 77, primo comma, Cost.».

che possa indurre a collocarla, rispetto a questi ultimi, entro una medesima e unitaria fattispecie procedimentale»<sup>19</sup>.

La Corte, dunque, ha fatto propria la ripartizione in due distinti momenti dell'esercizio della funzione legislativa delegata, qualificando l'intero procedimento come "bifasico"<sup>20</sup>: la prima fase è affidata al dominio del Parlamento che ha il basilare compito di circoscrivere l'esercizio della potestà legislativa da parte dell'Esecutivo, fondamentalmente attraverso l'enunciazione dei principi e dei criteri direttivi; la seconda è invece rimessa al dominio del Governo, cui spetta la concreta attuazione della legge di delegazione.

Cionondimeno, il ruolo dell'Esecutivo giammai potrebbe essere ascritto a quello di mero *nuncius*, rivestendo – per vero – una funzione tanto più incisiva quanto meno esplicita

---

10 Pronunzia preceduta solamente dalla sentenza del 20 giugno 1956, n. 8, della Corte costituzionale, nell'ambito della quale ci si è limitati a rilevare che gli artt. 76 e 77 Cost. «determinano rigidamente la procedura della formazione delle leggi e degli atti aventi valore di leggi».

11 A differenza di quanto accaduto in relazione alla decretazione d'urgenza. È quasi superfluo evidenziare che, nell'ambito di quest'ultima, alla valutazione (politica) del Governo di opportunità del ricorso a tale strumento normativo segue un controllo (anch'esso di matrice politica) del Parlamento, chiamato a convertire in legge il decreto: a ben vedere, ciò ha indotto – e induce tuttora – la Corte costituzionale a doversi confrontare con una fonte normativa di per sé già sottoposta a una prima forma di sindacato, seppure di natura eminentemente politica.

12 Cfr. P. MAGARÒ, *Delega legislativa e dialettica politico-istituzionale*, Torino, Giappichelli, 2003, la quale si pone l'obiettivo di analizzare il fenomeno della delegazione legislativa in chiave strettamente politico-istituzionale. Con particolare riferimento al contributo che il Giudice costituzionale ha offerto rispetto alle singole problematiche che possono caratterizzare le peculiari dinamiche dell'istituto, l'Autrice non manca di rilevare che, solitamente, l'intervento della Corte si fa assai meno incisivo quando il dubbio di legittimità costituzionale verte sulla legge delegante e, segnatamente, sulla sufficienza delle indicazioni fornite dal Parlamento ai sensi dell'art. 76 della Costituzione. Viceversa, lo scrutinio della Consulta si concentrerebbe in maniera (lievemente) più incisiva sull'effettiva conformità della legge delegata alle, sia pur succinte, prescrizioni della legge di delegazione. A parere dell'Autrice, la delineata giurisprudenza costituzionale sarebbe frutto di una filosofia istituzionale tesa a «rimettere di fatto al gioco del sistema politico la soluzione della maggior parte dei problemi che attengono all'esercizio del potere normativo delegato [...] lasciando che le relazioni fra i poteri trovino spontaneamente il loro punto di equilibrio, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo possa coincidere con la centralità del Parlamento ovvero con un accresciuto ruolo del Governo» (v. op. cit., p. 214).

13 Sul punto, v. S.M. CICONETTI, *Le fonti del diritto italiano*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 271 ss.

14 L'espressione è stata largamente e reiteratamente impiegata dalla Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 27 gennaio 1999, n. 15, ove si è precisato che «nell'esaminare il vizio di eccesso di delega e valutare se la norma emanata dal legislatore delegato ecceda i margini di discrezionalità che i principi ed i criteri direttivi imposti dal legislatore delegante consentono, occorre procedere ad una duplice operazione ermeneutica», avente ad oggetto - per un verso - le norme della legge delegante e - per altro verso - le disposizioni emanate dal Governo in attuazione della delega. In proposito, non passa certo inosservato il fatto che la stessa Consulta non perda occasione per richiamare l'insieme delle regole che presiedono al sindacato in materia di eccesso di delega: cfr. D. DE LUNGO, *La recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di eccesso di delega*, in *Federalismi.it*, n. 14, 2013, p. 20, il quale ritiene che ciò possa presumibilmente correlarsi «all'intento di razionalizzare e salvaguardare l'*acquis* in materia, come pure di circonfondere col manto dell'oggettività uno scrutinio accidentato, che lambisce inevitabilmente i terreni sdruciolevoli del valutativo e del politico».

15 Da ultimo, la Corte costituzionale ha ribadito tali coordinate interpretative con la sentenza del 24 maggio 2023, n. 166: «questa Corte ha costantemente affermato che la verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall'altra, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa». Per una minuziosa rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale, dal 1956 al 2018, in materia di delegazione legislativa, vedasi R. NEVOLA – D. DIACO (a cura di), *La delega della funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale*, ottobre 2018, liberamente consultabile su [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

dovesse risultare la perimetrazione effettuata a mezzo della legge di delegazione. Ciò emerge a chiare lettere dalla copiosa giurisprudenza costituzionale, in applicazione della quale appare utile distinguere, ad esempio, tra delega “di mero riordino” e delega “di riassetto”<sup>21</sup> talché – nell’ambito di quest’ultime – il legislatore parlamentare ben può fare largo a «una pluralità di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla discrezionalità del Governo nell’attuazione della legge di delega, secondo un disegno procedurale coerente con l’art. 76 Cost.»<sup>22</sup>. Pertanto, al legislatore delegato occorre pur sempre riconoscere un certo «margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative»<sup>23</sup>, sempreché queste ultime siano conformi ai principi e criteri direttivi fissati attraverso la legge di delegazione, tenendo al contempo conto del contesto normativo nel quale essa si inserisce, nonché delle finalità che la ispirano. Epperò, entro i confini di siffatta “cornice unitaria”, resta fermo che il legislatore delegato è ampiamente abilitato ad impiegare liberamente il proprio potere discrezionale, essendo «chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega»<sup>24</sup>.

Tutto ciò premesso, definire con precisione l’ampiezza della discrezionalità della quale effettivamente gode l’Esecutivo è cosa ardua. In proposito, pare che le uniche certezze rintracciabili nei molteplici pronunciamenti della Corte costituzionale possano essere

---

16 A. RUGGERI, *Fonti e norme nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1993, p. 312.

17 Rispetto al quale si rinvia al contributo di N. LUPO, *La formazione parlamentare delle leggi di delega*, in U. DE SIERVO (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2001*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 15-53, che esamina nel dettaglio la fase c.d. “a dominanza parlamentare” del procedimento.

18 Cfr. A.A. CERVATI, op. cit., p. 117, il quale afferma che «può dirsi anzi che legge delegata e legge delegante costituiscano un tutt’uno, nel senso che esse si completano e si integrano vicendevolmente». Sul punto, anche V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, vol. 2, Padova, CEDAM, 1984, p. 83, il quale descrive il fenomeno della delegazione legislativa come la successione «di due atti successivi tra loro collegati, quasi a formare, come da una parte della dottrina si ritiene, un unico procedimento». *Contra*, C. LAVAGNA, op. cit., p. 270, il quale si riferisce all’istituto *de quo* come un «procedimento legislativo speciale, caratterizzato dal concorso di vari atti, aventi ciascuno una propria individualità e una propria sfera di effetti, sì da poter essere anche qualificato come *procedimento complesso*». Negli stessi termini, A. PIZZORUSSO, in A. PIZZORUSSO – S. FERRERI, *Le Fonti del diritto italiano*, v. 1, Torino, UTET, 1998, p. 120, il quale evidenzia che «la legge di delegazione non costituisce un atto del procedimento di formazione del decreto delegato, ma opera come un semplice presupposto di esso».

19 Corte cost., sent. 4 maggio 1990, n. 224.

20 Cfr. Corte cost., sent. 20 marzo 2019, n. 79, e sent. 16 aprile 2019, n. 170. Su tali pronunce, v. F. LUCIANÒ, *Le “coordinate ermeneutiche” delineate dalla Corte costituzionale sulla delega legislativa: note a margine delle sentenze nn. 79 e 170 del 2019*, in *Federalismi.it*, n. 21, 2019, pp. 1-13.

21 Il consolidato impiego della delegazione legislativa in relazione ad alcuni scopi ricorrenti ha determinato, nel tempo, l’insorgere di corrispondenti “tipi” di delega, identificabili in ragione della finalità per la quale avviene il conferimento medesimo. In argomento, si rinvia al contributo di L. IANNUCILLI (a cura di), *L’evoluzione “politipica” della delega legislativa nella giurisprudenza costituzionale*, in M. BELLOCCI – T. GIOVANNETTI – L. IANNUCILLI (a cura di), *La delega legislativa*, ottobre 2008, liberamente consultabile su [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), nell’ambito del quale emerge che «la giurisprudenza costituzionale finisce per adattare al tipo di delega i criteri di valutazione della legittimità, rispetto ad essa, della decretazione delegata».

22 Cfr. Corte cost., sent. 20 marzo 2019, n. 79, e sent. 16 aprile 2019, n. 170. Sul tema, può apparire utile il rinvio al contributo di G. D’ELIA, *Osservazioni in tema di determinazione per relationem dei principi e criteri direttivi nella delegazione legislativa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 5, 1998, p. 2719 ss., il quale – muovendo dalla giurisprudenza costituzionale – ricostruisce «una classificazione progressiva, sulla base del grado di determinazione dei principi e criteri direttivi, del naturale rapporto di riempimento che lega i due livelli normativi, a seconda che la delegazione legislativa sia di “mero riordino”, di “riordino e riforma”, ovvero “di novità”».

23 Corte cost., sent. del 9 aprile 2014 n. 94.

24 Corte cost., sent. del 22 marzo 2017, n. 104.

sintetizzate in una manciata di “principi” fondamentali<sup>25</sup>. Per quanto possa apparire pleonastico rammentarlo, un primo caposaldo va certamente ravvisato nell’impossibilità, per il legislatore governativo, di dettare norme in aperto contrasto con quelle contenute nella legge di delegazione<sup>26</sup>.

In secondo luogo, un ulteriore principio risponde a una logica di diretta proporzionalità tra l’elasticità con cui sono definiti i principi e criteri direttivi nella legge di delegazione, d’un lato, e il margine di discrezionalità del Governo nell’elaborazione del decreto legislativo, dall’altro. Tale regola ha trovato conferma, da ultimo, nella sentenza del 24 maggio 2023, n. 166, della Corte costituzionale, a mezzo della quale si è ribadito che la maggiore o minore ampiezza della discrezionalità del legislatore delegato va apprezzata e ritenuta proprio «in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega»<sup>27</sup>.

D’altra parte, occorre altresì rilevare che il livello di elasticità dei principi e criteri direttivi non vale solamente a determinare l’effettiva ampiezza dei poteri del legislatore delegato, ma contribuisce altresì a determinare l’incisività del sindacato che la stessa Corte costituzionale è in grado di esercitare. In quest’ultimo caso, tuttavia, la relazione ha natura inversamente proporzionale, sicché quanto più elastica dovesse apparire la definizione dei principi e criteri direttivi tanto meno incisiva potrebbe farsi l’attività di controllo, ad opera della Corte, circa la compatibilità del decreto legislativo alla rispettiva legge di delegazione.

A completamento di quanto finora sostenuto, poi, la giurisprudenza della Consulta pare convergere nella formulazione di almeno un altro principio fondamentale: per valutare se il legislatore delegato abbia ecceduto i propri margini di discrezionalità, occorre individuare la *ratio* della delega così da verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente<sup>28</sup>. In altri termini, la *ratio* della legge di delegazione costituisce l’indice di valutazione del corretto impiego, da parte dell’Esecutivo, della propria discrezionalità risultate dal complesso dei principi e criteri direttivi impartiti.

Ognuno degli anzidetti principi regolatori rappresenta, dunque, il retroterra giurisprudenziale alla cui stregua l’indagine di costituzionalità dell’art. 2, co. 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, si è necessariamente dispiegata.

#### **4. Sulla ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale.**

Il percorso logico-argomentativo seguito dalla Consulta è preceduto da una sintetica ricostruzione dell’anzidetta evoluzione giurisprudenziale, la quale è a sua volta inaugurata da un’apprezzabile premessa di sistema.

Nel dettaglio, la Corte ha inteso rammentare che la delegazione legislativa si pone quale mera deroga di un opposto canone generale, in virtù del quale l’esercizio della funzione legislativa è riservato al Parlamento: i limiti della delegazione legislativa vanno, quindi, intesi «in coerenza con il precetto costituzionale che assegna alle due Camere,

<sup>25</sup> Sulla cui individuazione si rinvia all’essenziale contributo di T. GIOVANNETTI (a cura di), *La decretazione delegata*, in M. BELLOCCI – T. GIOVANNETTI – L. IANNUCILLI (a cura di), *La delega legislativa*, ottobre 2008, liberamente consultabile su [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>26</sup> Già a partire dalla sentenza del 18 aprile 1959, n. 24, la Corte costituzionale ha sostenuto che «per quanto ampie siano le facoltà delegate al Governo nei singoli casi, con la legge delegata non possono essere dettate norme in contrasto con quelle contenute nella stessa legge di delegazione».

<sup>27</sup> Nel medesimo senso, la stessa Corte rinvia – *ex multis* – alle sentenze n. 175 del 2022, n. 231 e n. 174 del 2021, n. 153 del 2014, n. 184 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 230 del 2010.

<sup>28</sup> Da ultimo, v. Corte cost., sent. 24 maggio 2023, n. 166.



collettivamente, l'esercizio della funzione legislativa (art. 70) e con il tradizionale principio della separazione dei poteri (principio "ordinamentale": sentenza n. 98 del 2023)<sup>29</sup>.

All'esito di una ponderata analisi della questione, dunque, la Corte costituzionale ha rilevato la fondatezza della medesima; ciò in ragione di una duplice interpretazione, dapprima letterale e poi sistematica, della normativa censurata.

Ricalcando l'impostazione metodologica già adottata dal rimettente, la Corte ha anzitutto rilevato che, nella "lettera" del criterio direttivo fornito dal legislatore delegante, manca qualsivoglia forma di distinzione tra nullità "espressamente" previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma che non siano specificamente previste come tali in conseguenza della loro violazione. Inoltre, si è osservato che l'univocità del senso letterale della disposizione delegante risulta rafforzata dalla previsione della possibilità, per il legislatore delegato, di limitare ulteriormente il diritto alla reintegrazione a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare "ingiustificato" (e non anche di licenziamento "nullo"). Ne consegue che «la distinzione tra nullità espresse e nullità che tali non sono, non è, dunque, riconducibile al criterio di delega nella sua portata testuale»<sup>30</sup>.

In seconda battuta, poi, la Corte costituzionale è addivenuta alle medesime conclusioni anche mediante un'interpretazione sistematica, che tiene al contempo conto della complessiva disciplina giuslavorista e di quella civilistica in senso ampio.

Dal primo punto di vista, infatti, si è fatto notare che, discostandosi dai criteri direttivi impostigli, il legislatore delegato «ha dettato una disciplina la cui incompletezza conferma la sua incoerenza rispetto al disegno del legislatore delegante»<sup>31</sup>. Difatti, nel distinguere le ipotesi di nullità espressa da quelle di nullità non espressa, il legislatore ha ommesso di prevedere la tutela concretamente applicabile alle seconde (fosse essa reintegratoria ovvero indennitaria), essendosi limitato a contemplare la tutela reintegratoria per le prime<sup>32</sup>.

Dal secondo punto di vista, invece, la Consulta ha ritenuto dirimente l'inedito ribaltamento della regola civilistica di cui all'art. 1418, co. 1, c.c., che prevede la nullità quale sanzione generale della violazione di norme imperative, da escludersi solamente qualora si rinvenga una legge che disponga diversamente. Viceversa, il regime introdotto dall'Esecutivo con l'art. 2, co. 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, sovverte il meccanismo pensato dal legislatore civile.

Conclusivamente, ognuno degli anzidetti motivi ha indotto la Corte a dichiarare l'illegittimità della normativa censurata, limitatamente alla parola "espressamente".

## 5. Osservazioni conclusive.

Su un piano generale, la riforma giuslavorista in senso neoliberista<sup>33</sup>, frutto della sommatoria della c.d. riforma Fornero (*id est* l. n. 92/2012) e del *Jobs Act*, ha indotto buona

29 Corte cost., sent. del 22 febbraio 2024, n. 22.

30 Corte cost., sent. del 22 febbraio 2024, n. 22.

31 Corte cost., sent. del 22 febbraio 2024, n. 22.

32 Sul punto, la Consulta non manca di porre l'accento su una serie variegata di ipotesi in cui manca un'espressa previsione della nullità, oltre al caso oggetto del giudizio principale. Tra queste vi rientrano: il licenziamento in periodo di comporta per malattia; il licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.c., quale quello ritorsivo del dipendente (c.d. *whistleblower*) che segnala illeciti commessi dal datore di lavoro; il licenziamento intimato in violazione del "blocco" dei licenziamenti economici durante il periodo emergenziale, disposto dall'art. 46 d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in l. n. 27/2020 e successive proroghe; il licenziamento intimato in contrasto con l'art. 4, co. 1, l. n. 146/1990; il licenziamento in violazione del diritto alla conservazione del posto di cui all'art. 124, co. 1, d.p.r. n. 309/1990.

parte della dottrina e della giurisprudenza<sup>34</sup> a sospettare, a vario titolo, della stessa legittimità costituzionale del nuovo sistema di tutela del lavoratore<sup>35</sup>.

In tale spirito, è innegabile che il d.lgs. n. 23/2015 debba essere collocato in un assai più ampio disegno di riforma della tutela del lavoratore, volto a realizzare un'inesorabile inversione di rotta rispetto alle garanzie originariamente apprestate dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Non a caso, in riferimento a siffatto *corpus* di riforme, si è talvolta parlato di "mutamento di paradigma"<sup>36</sup> e talaltra di "mutazione genetica"<sup>37</sup> del diritto del lavoro, arrivandosi financo a rilevare il superamento stesso del c.d. "tabù della reintegrazione"<sup>38</sup>. Tale logica è viepiù enfatizzata dall'approvazione di una legge di delegazione (per l'appunto, la l. n. 183/2014) a vastissimo spettro e largamente indeterminata, che affida al Governo la sostanziale riscrittura "a tema libero" pressoché dell'intero diritto del lavoro italiano<sup>39</sup>.

Esula dall'economia del presente contributo l'approfondita riflessione circa il merito o la stessa opportunità degli anzidetti interventi normativi; basti qui sottolineare che il fine ultimo perseguito dal legislatore è stato quello di «rafforzare le possibilità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo»<sup>40</sup>, tenuto preliminarmente conto dell'assunto (ad avviso di molti tutt'altro che dimostrato) secondo cui una flessibilizzazione della disciplina dei licenziamenti può determinare un notevole efficientamento delle dinamiche occupazionali.

33 Cfr. B. CARUSO, *Il rimedio della reintegra come regola o come eccezione? La Cassazione sui licenziamenti disciplinari nel cono d'ombra delle decisioni della Corte Costituzionale*, in *Working Papers C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*. IT, n. 461, 2022, il quale riconduce il giudizio "neoliberista" del ciclo di riforme attuate in Italia nel secondo decennio del secolo in corso a A. PERULLI – V. SPEZIALE, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, Bologna, Il Mulino, 2022.

34 Basti pensare, tra tutti, ai dubbi di legittimità costituzionale confluiti nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 26 luglio 2017 della Sezione lavoro del Tribunale di Roma, la quale è stata variamente commentata dalla dottrina giuslavoristica. D'altra parte, va osservato che – nel tempo – le menzionate riforme hanno alimentato un vivace confronto tra i diversi attori coinvolti nella vicenda politico-istituzionale e nella conseguente dinamica regolatoria, in parte attenuandone la portata dirompente: «in ciò misurandosi la differenza tra le democrazie, i sistemi di post democrazia, e le democrazie liberali ove si confrontano dialetticamente, fuori da ogni dittatura della maggioranza, poteri diversi nella dinamica – e negli equilibri che ne sortiscono – tra pesi e contrappesi» (B. CARUSO, op. cit., p. 3).

35 *Ex multis* S. GIUBBONI, *Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti*, in *Working Papers C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*. IT, n. 246, 2015, e V. SPEZIALE, *Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law economics e vincoli costituzionali*, in *Working Papers C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*. IT, n. 259, 2015.

36 A. PERULLI, *Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un "mutamento di paradigma" per il diritto del lavoro?*, in L. FIORILLO – A. PERULLI (a cura di), *Contratto a tutele crescenti e Naspi. Decreti legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e n. 23*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 4.

37 V. SPEZIALE, *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, in *Working Papers C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*. IT, n. 322, 2017.

38 M. BIASI, *Il licenziamento nullo: chiavistello o grimaldello del nuovo sistema "a tutele crescenti"?*, in G. ZILIO GRANDI – M. BIASI (a cura di), *Commentario breve alla riforma "Jobs Act"*, Padova, CEDAM, 2016, pp. 147-182, che a sua volta richiama C. CESTER, *La riforma della disciplina dei licenziamenti: principi generali e tecniche normative*, in C. CESTER (a cura di), *I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012*, Padova, CEDAM, 2013, p. 1.

39 In tali termini si pone, fra i tanti, S. GIUBBONI, op. cit., p. 13.

40 Art. 1, co. 7, l. n. 183/2014.

In tale mutata prospettiva, dunque, il diritto al lavoro – quale risultante del contenuto degli artt. 4 e 35 Cost. – non troverebbe più la sua declinazione legislativa nella disciplina di tutela del dipendente nei confronti della controparte datoriale, ma la svilupperebbe in quell’insieme di norme atte ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro. In definitiva, il diritto al lavoro non andrebbe qualificato tanto come diritto alla “conservazione” del posto di lavoro, quanto semmai come diritto alla “effettività” del lavoro in relazione alle contingenti esigenze di competitività del sistema produttivo<sup>41</sup>.

Cionondimeno, attraverso la pronuncia in commento, la Consulta si è dimostrata risoluta nel preservare i dovuti margini applicativi della tutela reintegratoria del dipendente, sempreché – beninteso – il licenziamento medesimo sia affetto da una qualsivoglia nullità, tanto che questa sia espressamente prevista quanto che, invece, non lo sia.

Invero, già da tempo si discuteva dell’opportunità di rivedere, nel complesso, la disciplina giuslavorista, quale risultante delle scelte politiche da ultimo operate nel 2015. Basti solamente considerare il tenore di alcune delle più recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di licenziamento illegittimo: ci si riferisce, più nel dettaglio, al “trittico” costituito dalle sentenze n. 194/2018, n. 150/2020 e n. 59/2021, alle quali vanno altresì aggiunte la sentenza del 23 giugno 2022, n. 183, e la più prossima pronuncia del 22 gennaio 2024, n. 7<sup>42</sup>.

Difatti, pur non invertendo la logica posta alla base dei processi riformatori già descritti, con le prime tre pronunce<sup>43</sup>, la Corte si è certamente posta in parziale controtendenza rispetto alle politiche di c.d. *flexsecurity*. In particolare, nel sindacare la ragionevolezza delle disposizioni sottoposte al suo vaglio, la Consulta ha inteso ribadire la fundamentalità dei concetti di “dignità” e di “riconoscimento”, quali valori essenziali della tutela del lavoratore: «qui interviene il ruolo davvero strategico dei valori azionati nel trittico della Corte costituzionale, che fa uscire il diritto del lavoro dal sonno antropologico indotto dalla *law&economics* e riporta il discorso sul diritto del lavoro entro le coordinate sistemiche dei diritti fondamentali della persona umana, rispetto al quale il legislatore deve apprestare

41 In tal senso sembrerebbe porsi M. CAVINO, *La questione di legittimità costituzionale sul contratto di lavoro a tutele crescenti*, in *Federalismi.it*, n. 14, 2018, pp. 3-9.

42 Atteso che con la pronuncia n. 7/2024 la Consulta si è espressa in merito alla legittimità della disciplina dei licenziamenti collettivi quanto alle conseguenze della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero, la sentenza testé menzionata ha trovato ulteriore enfasi in un successivo e parallelo pronunciamento: in particolare, ci si riferisce alla sentenza n. 44/2024, a mezzo della quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, co. 3, d.lgs. n. 23/2015, che consente l’attrazione nell’ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di lavoratori di piccole imprese, già in servizio alla data del 7 marzo 2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, successive all’entrata in vigore del decreto medesimo, tali da determinare il superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 18, co. 8 e 9, dello Statuto dei lavoratori.

Più nel dettaglio, in entrambe le summenzionate decisioni, la Corte ha vagliato la legittimità costituzionale, confermandola, del duplice e parallelo regime di tutela dei lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015 e di quelli assunti a partire da tale data. Nella sentenza n. 7, ciò è avvenuto con riferimento ai licenziamenti collettivi, in quanto “licenziamenti economici”; nella sentenza n. 44, invece, con più generale riferimento all’estensione del nuovo regime anche a lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, ma in piccole imprese che abbiano superato la soglia di quindici dipendenti occupati nell’unità produttiva solo in un momento successivo.

43 Rispetto alle quali si rinvia al contributo di A. PERULLI, *Il “trittico” della Corte costituzionale sulla disciplina licenziamento. Dalla law&economics ai principi di tutela del lavoro*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 3, 2021.

*specifiche tutele*, perché la Costituzione attribuisce al lavoro lo scopo di realizzare il pieno sviluppo della personalità dell'individuo»<sup>44</sup>.

Con la quarta delle sentenze testé citate, poi, la Consulta – che pure muove dalla premessa di un'asimmetria di fondo tra il diritto al lavoro e la garanzia della stabilità dell'occupazione<sup>45</sup> – ha esortato il legislatore a rivedere in termini complessivi l'intera materia, frutto di interventi normativi stratificati. Questi ultimi, infatti, hanno contribuito a instaurare un sistema che, ad avviso della Corte, non riesce ad attuare «quell'equilibrato componimento tra i contrapposti interessi, che rappresenta la funzione primaria di un'efficace tutela indennitaria contro i licenziamenti illegittimi»<sup>46</sup>: nei medesimi termini si pone anche la recentissima sentenza n. 7/2024 che, non a caso, opera un esplicito richiamo alla pronuncia del 2022<sup>47</sup>.

Un ultimo tassello è, infine, rappresentato dalla sentenza in commento, la quale non soltanto è intervenuta dichiarando l'illegittimità dell'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 23/2015<sup>48</sup>, ma ha lanciato l'ennesimo monito di revisione dell'intera disciplina: «[s]petta alla responsabilità del legislatore, anche alla luce delle indicazioni enunciate in più occasioni da questa Corte, ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell'avvicinarsi di interventi frammentari»<sup>49</sup>.

Alla luce di queste rinnovate considerazioni, dunque, parrebbe in ogni caso opportuno rimeditare, nel complesso, la disciplina giuslavorista, quale risultante delle scelte politiche da ultimo operate nel 2015, a tal fine ponendocisi sulla scia della sensibilità recentemente dimostrata dalla Consulta in relazione all'esigenza di garantire una tutela maggiormente incisiva del lavoratore<sup>50</sup>.

44 A. PERULLI, op. ult. cit., pp. 6-7.

45 Cfr. Corte cost., sent. 23 giugno 2022, n. 183: «questa Corte, già nella sentenza n. 45 del 1965, ha ricondotto la tutela contro i licenziamenti illegittimi agli artt. 4 e 35 Cost., interpretati in una prospettiva unitaria. In quell'occasione si affermò che, pur non essendo il diritto al lavoro assistito dalla garanzia della stabilità dell'occupazione, spetta al legislatore, «nel quadro della politica prescritta dalla norma costituzionale», adeguare le tutele in caso di licenziamenti illegittimi».

46 Corte cost., sent. 23 giugno 2022, n. 183.

47 Differentemente, con la parallela e successiva sentenza n. 44/2024, la Consulta ha omesso di lanciare qualsivoglia monito al legislatore giuslavorista.

48 Un siffatto esito della vicenda era stato già pronosticato da A. FERNICOLA, *Dubbi e antinomie sul regime rimediabile applicabile ai casi di nullità (non) espressamente previsti dalla legge ex art. 2 del Jobs Act*, in *Working Papers C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona". IT*, n. 478, 2023, il quale stimava essere – appunto – probabile l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, in considerazione della più generale tendenza controriformista assunta dalla Consulta in materia di licenziamento illegittimo. Similmente, A. ZOPPOLI, *Il «contratto a tutele crescenti» torna dinanzi alla Consulta: il licenziamento nullo e l'avverbio che non poteva esserci*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale*, n. 3, 2023, pp. 371-385, il quale, pur facendo leva su quella giurisprudenza costituzionale in virtù della quale in «mancanza di una chiara formulazione letterale della norma delegante e di fronte alla possibilità di attribuirle due diversi sensi, il suo esatto significato va individuato con i consueti criteri ermeneutici che fanno riferimento al testo della legge in cui si inserisce e alla sua *ratio*» (Corte cost., sent. 5 ottobre 2016, n. 276), riteneva la “lettera” della delega in sé sufficientemente nitida e, dunque, perentoria.

49 Corte cost., sent. 22 febbraio 2024, n. 22, e prim'ancora Corte cost., sent. 16 luglio 2020, n. 150.

50 Proprio sulla scia della sensibilità dimostrata dalla Corte costituzionale in relazione all'esigenza di garantire una tutela maggiormente incisiva del lavoratore, potrebbe essere riconsiderata quella nota (e discutibile) prassi ermeneutica seguita, negli anni, dalla Corte di cassazione in merito al diverso profilo della “insussistenza del fatto materiale contestato” che, ai sensi dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015, legittima il decidente ad annullare il licenziamento e, conseguentemente, a disporre la reintegrazione del lavoratore. Più precisamente, il Giudice di legittimità suole servirsi, in proposito, di un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice del concetto di

---

“materialità”, ritenendo che la tutela reintegratoria debba essere estesa anche alle ipotesi di sussistenza del fatto che, purtuttavia, appare del tutto privo del carattere di illiceità: trattasi, in buona sostanza, di casi assai più prossimi al concetto di fatto “giuridico” (cfr. Corte cass., Sez. lav., sent. 8 maggio 2019, n. 12174). Pertanto, questa prassi ermeneutica, la quale si sostanzia in un’inammissibile *interpretatio abrogans*, potrebbe essere ragionevolmente convertita in una definitiva declaratoria di (parziale) illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015, per il tramite di un’apposita ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la quale – per ipotesi – potrebbe essere fondata sull’irragionevolezza del dato normativo.